

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

che ho domandato prima; ma ho la convinzione che sia giusto.

Nei abbiamo già fatto una volta l'esperienza di quanto sto per raccomandare (se la memoria non mi tradisce, tre anni fa), a proposito di certi articoli di una legge sulle cancellerie giudiziarie, nella quale parve opportuno prescindere dall'obbligo di far partire tutte le nomine da Roma. È egli proprio necessario che il Ministero debba nominare tutti gli impiegati che servono nelle estreme parti del paese, e senza conoscerli? Sia pure che la regola debba essere questa; ma non la vorrei tanto assoluta, vorrei cioè che non si escludesse la possibilità delle eccezioni in determinate leggi organiche. Quando noi costituiremo altri uffici, potrebbe darsi che trovassimo razionale di autorizzare il ministro a delegare la nomina degli impiegati di piccola importanza alle autorità locali, ai prefetti, agli intendenti.

Si è già data ai presidenti delle Corti d'appello la nomina di certi piccoli impieghi d'ordine nelle rispettive giurisdizioni, e con ciò si è già cominciato ad entrare nella strada che prima si credeva chiusa da una falsa interpretazione di un articolo dello Statuto.

Quell'articolo esclude che alcuno, fuori del potere esecutivo, entri nell'amministrazione dello Stato e dice così: « il Re nomina a tutti gli impieghi civili e militari dello Stato. »

Questa è una formola: significa il Re, o chi dal Re abbia l'autorità.

Il potere legislativo, per esempio, non può entrare nella collazione degli impieghi; ma non è punto necessario che la facoltà sia assentita dal Re direttamente.

Dunque fu tolta questa falsa, questa rigida interpretazione, e fu ammesso che ci possano essere degli impiegati nominati non con decreto reale, ma con decreto ministeriale; facciamo un passo di più, in guisa che alcuni impiegati possono venire nominati dai capi di ufficio secondo le leggi ed ordinamenti organici di ciascuna amministrazione. Per quelle amministrazioni per le quali il potere legislativo non vorrà farlo, non lo farà; ma non stabiliamo ora per sempre che gli impiegati novelli sono tutti nominati con decreto reale o ministeriale. Propongo dunque che si dica: « Gli impiegati civili dello Stato sono nominati con decreto reale, o ministeriale o dai rispettivi capi d'ufficio, secondo le leggi ed ordinamenti organici di ciascuna amministrazione. » Ammettiamo che questo possa essere, il farlo può dipendere volta per volta dalla prudenza dell'autorità legislativa.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Varè?

LUGLI, relatore. La Commissione veramente è dolente di non poterlo accogliere.

VARÈ. Lo so. (*Risa*)

LUGLI, relatore. L'onorevole Varè mi dice che già lo sa. Egli è ingiusto verso la Commissione. Nell'emendamento precedente essa è stata felicissima di potersi trovare d'accordo con lui.

La Commissione non può accettare quest'altro emendamento per una ragione semplicissima, ed è questa.

L'onorevole Varè sa bene che quando il ministro vuol demandare in qualche modo le sue attribuzioni ai prefetti, o meglio, quando egli per una qualche nomina vuol rimettersi al prefetto, invita questi a proporgli chi deve nominare; e il ministro naturalmente nomina a quell'impiego, il candidato che gli viene designato.

Dunque non mi pare sia conveniente introdurre la proposta modificazione in questo articolo della legge, perchè la responsabilità deve rimanere intera nel Ministero. Quindi, siccome lo scopo cui accenna l'onorevole Varè può essere egualmente raggiunto coll'articolo come è ora redatto, così la Commissione non può accettare l'emendamento di lui.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè insiste nel suo emendamento?

VARÈ. Io l'abbandono alla Camera.

PRESIDENTE. Allora insiste.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io pregherei l'onorevole Varè di non insistere nella sua proposta...

VARÈ. Non insisto.

MINISTRO PER LE FINANZE. La questione, lo vede anche l'onorevole Varè, si riferisce a disposizioni di legge, le quali possono togliere una parte delle attribuzioni del potere centrale per affidarle alle autorità provinciali. Egli ha citato diffatti l'esempio di alcune mansioni, le quali prima appartenevano al Ministero e adesso invece appartengono ai presidenti delle Corti.

Ebbene, il Ministero intende camminare in questo senso; nelle nuove leggi derogheremo in tutti i casi in cui giovi a questa massima, e, derogandovi con leggi speciali, non ci sarà nessun inconveniente, mentre adesso l'emendamento non avrebbe applicazione.

Prego quindi l'onorevole Varè di non insistere.

VARÈ. Son felice di non insistere se si adotta ora la massima per derogarvi poi. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Allora metta ai voti l'articolo 4: